

SCHEMA DI ACCORDO, AI SENSI DELL'ART.15, L. N.241/1990, PER L'APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA "PROGETTAZIONE ESECUTIVA – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO PAPA GIOVANNI XXIII" ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA REGIONE SICILIANA DI CUI ALL'ART.9 COMMA 3, lett. a) DELLA L.R. N.12/2011

(come in ultimo modificata dalla L.R. n.12 del 12/10/2023)

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____

TRA

**LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO**

con sede in via Munter n. 21, cap. 90145 Palermo, C.F. 80012000826, e più precisamente, Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici per l'affidamento di lavori e/o servizi di architettura e ingegneria - Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico (DRT), di seguito denominata, per brevità, "CUC della Regione Siciliana - DRT", che si avvale dell'Ufficio Regionale di Committenza (URC) di Ragusa, in persona dell'arch. Angelo Schembri, dirigente dell'U.R.C. di Ragusa, delegato dal Dirigente Generale alla stipula del presente Accordo (D.D.G. n. 2301 del 18/12/2023)

E

IL COMUNE DI VITTORIA

con sede in via Bixio n. 34, C.F. 82000830883, di seguito indicato anche "Stazione appaltante non qualificata" in persona del Sindaco pro tempore/Dirigente del Settore _____, ing./dott. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di Giunta n. _____ del _____ / atto di autorizzazione alla stipula n. _____ del _____.

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, per brevità, D. Lgs. n.36/2023), secondo quanto stabilito dall'art. 229, è entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 e che le sue disposizioni, unitamente agli allegati, hanno acquistato efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023;
- l'art. 62, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- il comma 2 del suddetto art. 62 prevede che, per effettuare le procedure di importo superiore alle suddet-

te soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi e per gli effetti di cui l'articolo 63 e dell'allegato II.4 del D. Lgs. n.36/2023;

- ai sensi dell'art. 225, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II.4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- l'art. 63, comma 4, primo periodo, del D. Lgs. n.36/2023 elenca i soggetti iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- l'art. 1, lett. i, dell'allegato I.1 del D. Lgs. n.36/2023 definisce la Centrale di Committenza come *“una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza”*;
- la Regione Siciliana è riconosciuta quale Soggetto aggregatore di diritto ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art.63 del D. lgs n.36/2023;
- l'art. 62, comma 9 del D. Lgs. n.36/2023 stabilisce la possibilità di ricorrere alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata mediante la formalizzazione di un *“accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza”*;
- l'art.9 della Legge Regionale n.12/2011e ss.mm.ii., come in ultimo modificata dalla Legge Regionale n.12/2023, prevede che la Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici è articolata – come previsto al comma 3 lettere a) e b) - a seconda che siano affidati lavori e servizi di architettura e ingegneria o vengano acquisiti beni e servizi;
- in particolare, il suddetto comma 3 lett. a) dispone che la Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici, per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria e di lavori, è costituita dall'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico che si avvale delle proprie strutture;
- l'art. 15 della L. n.241/90, come recepito nella Regione Siciliana con Legge Regionale n.7/2019, sancisce la facoltà per le Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'Accordo di collaborazione ex art. 15 L. n.241/1990 presuppone un apporto paritetico dei soggetti pubblici coinvolti che collaborano nel perseguire obiettivi comuni di interesse pubblico;

CONSIDERATO CHE:

- la Stazione appaltante non qualificata, che sottoscrive il presente Accordo, intende ricorrere, ai sensi dell'art.62 del D. Lgs. n.36/2023, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, alla “CUC della Regione Siciliana – DRT” – URC di Ragusa quale Centrale Unica di Committenza qualificata ai sensi dell'art.63 del D. lgs n.36/2023 per l'affidamento di lavori e/o servizi di architettura e ingegneria di cui al comma 3, lett. a) dell'art.9 della Legge Regionale n.12/2011, come da ultimo modificata dalla

Legge Regionale n.12/2023.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI, COME SOPRA IDENTIFICATE E RAPPRESENTATE, STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.
2. Il presente Accordo ha per oggetto lo svolgimento delle attività di centralizzazione di committenza per l'affidamento di lavori/servizi di architettura e ingegneria di cui al comma 3, lett. a) dell'art.9 della Legge Regionale n.12/2011 (come da ultimo modificata dalla Legge Regionale n.12/2023) da parte della "CUC della Regione Siciliana – DRT", attraverso la struttura intermedia U.R.C. (Ufficio Regionale di Committenza) di Ragusa in favore e per conto della Stazione appaltante non qualificata, come indicata in premessa, ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n.36/2023.
3. In particolare, l'attività di centralizzazione concerne la procedura di affidamento d'importo superiore alle soglie di cui al comma 1 dell'art.62 del Dlgs n.36/2023 relativa alla "Progettazione esecutiva – coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Lavori di Adeguamento sismico del plesso scolastico PAPA GIOVANNI XXIII".
4. Il Responsabile Unico di Progetto (di seguito, per brevità, RUP) della procedura di cui al comma precedente è l' arch./ing. _____, nominato con _____ della Stazione appaltante non qualificata.
5. La sottoscrizione del presente Accordo non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente alla "CUC della Regione Siciliana – DRT" il compito di svolgere le attività relative alle procedure in argomento.

Art. 2 - Compiti della Stazione appaltante non qualificata

1. Fermo restando i reciproci rapporti di collaborazione, coordinamento ed informazione, sono di competenza della Stazione appaltante non qualificata, tra l'altro ed in particolare:
 - a) la definizione delle opere da realizzare e della relativa tempistica, sulla base degli atti di programmazione finanziaria dell'Ente stesso nonché - nel caso di enti locali - l'inserimento dell'opera da realizzare nel piano triennale delle opere pubbliche;
 - b) l'individuazione delle fonti di finanziamento;
 - c) la definizione dell'oggetto contrattuale. La Stazione appaltante non qualificata, previa individuazione delle opere da realizzare, approva il progetto fino alla fase esecutiva o quella necessaria alla procedura di gara a norma delle disposizioni vigenti;
 - d) la decisione di contrarre con la quale sono individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - e) la compilazione dello schema del bando, del disciplinare di gara predisposti dalla "CUC della Regione Siciliana – DRT" e la relativa sottoscrizione;
 - f) la nomina del RUP incaricato ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. n.36/2023;
 - g) l'acquisizione del CUP, se previsto;
 - h) l'attività finalizzata ad attivare e definire la collaborazione con la "CUC della Regione Siciliana – DRT" per l'avvio della fase di gara;

- i) la previsione, nel quadro tecnico economico dell'intervento, delle risorse finanziarie di cui al comma 8 dell'art.45 del D. Lgs. n.36/2023 ed eventualmente delle risorse finanziarie previste dall'art.15 comma 6, nel caso in cui il RUP intenda nominare supporti esterni alla stazione appaltante qualificata e non qualificata;
 - j) la previsione, nel quadro tecnico economico dell'intervento, della spesa per le attività delle commissioni giudicatrici;
 - k) l'adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti alle pubblicazioni degli affidamenti e in particolare dei bandi ed allegati, degli avvisi di gara e dei relativi esiti di gara previsti per legge sia nell'albo sia nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della Stazione appaltante non qualificata, in applicazione di quanto normativamente previsto;
 - l) l'adozione del provvedimento di ratifica dell'intera procedura di affidamento;
 - m) la stipula del contratto secondo quanto previsto dall'art.18 del D. Lgs. n.36/2023 e la conseguente esecuzione ai sensi dell'art.8 comma 3 dell'allegato II.4 del D.Lgs.n.36/2023.
- In proposito, si evidenzia che il suddetto articolo 8, al comma 3, prevede che *“Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento dei lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritti all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP”*. A tal proposito la Stazione appaltante non qualificata dichiara di possedere i requisiti di cui al periodo precedente.
- n) l'attività di collaborazione con la “CUC della Regione Siciliana – DRT” nella redazione delle risposte ai quesiti formulati dagli operatori economici;
 - o) l'inserimento negli atti contrattuali delle clausole imposte anche da eventuali protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori pubblici che la stessa stazione appaltante non qualificata si impegna a rispettare;
 - p) ogni altro compito previsto dalle norme e dalle circolari vigenti.

Art. 3

Compiti della Centrale unica di Committenza regionale dei contratti pubblici di cui all'art.9 comma 3 lett. a) della Legge Regionale n.12/2011 (come da ultimo modificata dalla L.R. n.12/2023)

1. La “CUC della Regione Siciliana – DRT” svolge le funzioni di supporto e collaborazione nei confronti della Stazione appaltante non qualificata, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.36/2023 e dalla Legge Regionale n.12/2011 (come in ultimo modificata dalla Legge Regionale n.12 del 12/10/2023), provvedendo al relativo supporto con riferimento alle fasi procedurali della gara in argomento, ai sensi dell'art.15 comma 4 e 9 del D.Lgs.n.36/2023, e a quanto di competenza relativamente ai compiti previsti dall'art.6 comma 2) lettera l) e dall'art.7 dell'allegato I.2 al D. Lgs n.36/2023, sulla base del seguente schema:

- a) nomina il Responsabile del procedimento per la fase di gara al quale competono, oltre all'acquisizione del CIG, tutte le attività della procedura fino alla formulazione della proposta di aggiudicazione da parte dell'Organo preposto alla valutazione delle offerte;
- b) nomina il Responsabile del procedimento per la fase delle verifiche al quale compete, tra l'altro, la verifica del possesso dei requisiti in capo agli operatori economici secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.36/2023;

c) nomina il Responsabile del procedimento per la fase di aggiudicazione, il quale procede - ai sensi del comma 5 dell'art.17 del D. Lgs. n.36/2023 - tra l'altro, all'esame della proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo la verifica del possesso dei requisiti - di cui alla lettera precedente - in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace.

Il Responsabile di tale fase è designato RUP di cui al comma 9 dell'art.15 del D.lgs. n.36/23 e coincide con il Dirigente dell'Ufficio Regionale URC di Ragusa (D.D.G n. 2301 del 18/12/2023).

d) trasmette, a cura del Responsabile della fase di aggiudicazione, terminati gli adempimenti di competenza della "CUC della Regione Siciliana – DRT", gli atti di gara al RUP della Stazione appaltante non qualificata, alla quale compete la stipula del contratto secondo quanto previsto dall'art.18 del D. Lgs. n.36/2023 e la conseguente esecuzione ai sensi dell'art.8 comma 3 dell'allegato II.4 del D. Lgs. n.36/2023.

2. La nomina dei Responsabili di procedimento cui alle lettere a), b) e c) del comma che precede è effettuata con decreto del Dirigente Generale del DRT con facoltà di delega con riferimento alle nomine di cui alle suddette lettere a) e b).

Art. 4

Commissione di gara e Commissione giudicatrice relative a procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Con riferimento alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica della documentazione amministrativa è effettuata dalla Commissione di gara istituita ai sensi dell'art.9 comma 7 della Legge Regionale n.12/2011 (come da ultimo modificata dalla Legge Regionale n.12/2023), in quanto organo a ciò deputato ai sensi dell'art.7 comma 1 lett. a) dell'allegato I.2.

La stessa Commissione di gara attiva, qualora ne ricorrano i presupposti, la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs.n.36/2023.

2. Tale Commissione sarà supportata – per la gestione della piattaforma digitale SITAS TG - da personale della "CUC della Regione Siciliana – DRT" esperto nell'uso della suddetta piattaforma, individuato con apposito provvedimento.

3. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico compete a una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, ai sensi dell'art.93 del D.Lgs.n.36/2023.

4. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, da tre a massimo cinque, anche esterni, nominati in questo caso secondo le previsioni dell'art. 8 della Legge Regionale n.12/2023, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della Commissione giudicatrice fa parte il RUP della stazione appaltante non qualificata o altro dipendente della stessa.

5. La nomina della Commissione giudicatrice è di competenza del Dirigente Generale del DRT.

6. Tutte le comunicazioni relative alla gara di cui al presente Accordo aventi rilevanza esterna dovranno essere effettuate tramite la piattaforma dedicata della Regione Siciliana (SITAS TG).

Art. 5 – Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie previste nel presente Accordo sono a carico della Stazione appaltante non qualificata.
2. Le spese per l'utilizzo della piattaforma SITAS TG non sono oggetto del presente Accordo e sono definite nella convenzione di “riuso” sottoscritta dalla Stazione appaltante non qualificata.
3. Oltre alle somme di cui al presente articolo, restano a carico della Stazione appaltante non qualificata anche le spese relative ai contributi di gara in favore dell'ANAC, quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, le spese relative a eventuali contenziosi nonché tutte le ulteriori spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei provvedimenti emanati dalla stessa Stazione appaltante non qualificata.
4. Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa riferimento alla normativa e ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 6 - Durata

1. Il presente Accordo ha validità fino alla definizione delle procedure in corso.
2. Nella esecuzione del presente Accordo le parti sono tenute al rispetto del principio di leale collaborazione e della normativa vigente in materia.

Art. 7 - Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere, prioritariamente, in via bonaria eventuali controversie relative all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente Accordo.

Art. 8 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si rimanda a quanto disposto dal D. Lgs. n.36/2023 e dalla Legge Regionale n.12/2011, come da ultimo modificata dalla Legge Regionale n.12/2023, e alle ulteriori disposizioni previste nella stessa Legge Regionale n.12/2023.

Art. 9 - Registrazione

Il presente Accordo composto da n. ___ pagine scritte per intero e n. ___ righe della pagina _____ ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella B annessa, al D.P.R. del 26.10.72 n.642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della Tabella del DPR n.131/86.

Per il DRT

Per il Comune di Vittoria
